

# Il Congresso dei poteri locali e regionali



## 20<sup>a</sup> SESSIONE

Strasburgo, 21-24 marzo 2011

## Verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione

Risoluzione 320 (2011)<sup>1</sup>

1. Conformemente alla propria Carta riveduta, adottata dal Comitato dei Ministri il 19 gennaio 2011, il Congresso richiama l'attenzione delle autorità nazionali sulle disposizioni degli articoli 2.1 e 2.2 della Carta, al momento in cui procedono alla designazione dei membri delle loro delegazioni nazionali.

2. *Per quanto concerne le procedure di designazione, il Congresso:*

a. chiede ai governi che non l'avessero ancora fatto di aggiornare la loro procedura ufficiale di designazione, per renderla conforme alla Carta riveduta del Congresso e al Regolamento interno del Congresso e delle sue Camere;

b. rammenta in particolare agli Stati membri che la procedura ufficiale di designazione deve d'ora innanzi precisare espressamente le modalità e condizioni di revoca dei membri del Congresso il cui mandato non è conferito nell'ambito di elezioni dirette;

c. precisa che, per i paesi con enti locali che coprono un vasto territorio e che esercitano competenze e responsabilità spettanti sia ai comuni, che alle regioni, la procedura deve riportare in allegato l'elenco di tali enti;

3. *Per quanto concerne la composizione delle delegazioni nazionali, il Congresso:*

a. nell'attesa del necessario adattamento del Regolamento interno, attira l'attenzione delle delegazioni nazionali sulle principali modifiche derivanti dall'adozione della Carta riveduta, che devono essere attuate immediatamente, e che sono le seguenti:

- il Forum statutario sostituisce la Commissione permanente. È composto dai presidenti di tutte le delegazioni nazionali e dai membri dell'Ufficio di presidenza del Congresso;
- i presidenti dei gruppi politici e delle commissioni partecipano alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, senza diritto di voto;
- gli Uffici di presidenza delle Camere sono composti unicamente da membri titolari del Congresso;

e, a partire dalla prossima sessione in cui è previsto il rinnovo delle delegazioni (ottobre 2012):

- il mandato dei membri titolari e dei supplenti sarà prolungato e fissato a 4 anni;
- le delegazioni nazionali devono comprendere almeno il 30% dei membri appartenenti al sesso sottorappresentato per i membri titolari e il 30% per i supplenti.

<sup>1</sup> Discussa e adottata dal Congresso il 22 marzo, 1<sup>a</sup> seduta (relatori: A. Knape, Svezia (L, PPE/CD) e I. Sanchez Amor, Spagna (R, SOC)).



*b.* ribadisce l'auspicio espresso nella propria Risoluzione 170 (2004) sulla verifica dei poteri dei nuovi membri e delle nuove procedure di designazione, mirante a ottenere che dei rappresentanti eletti della comunità turco cipriota facciano parte della delegazione cipriota e, per intanto, decide di continuare a invitare due rappresentanti della comunità turco cipriota a partecipare alle sessioni e alle riunioni del Forum statutario, conformemente alla pratica già in vigore (a seguito della decisione iniziale dell'Ufficio di presidenza del Congresso del 3 novembre 2004, confermata nella Risoluzione 234 (2007)), nonché, eventualmente, alle riunioni delle commissioni del Congresso per questioni specifiche;

*c.* desidera inoltre ricordare che gli osservatori e gli invitati speciali partecipano ai lavori del Congresso con diritto di parola, previa autorizzazione del/della presidente, ma senza diritto di voto;

*d.* ricorda alle autorità di tutti gli Stati membri che i risultati delle elezioni ottenuti dai vari partiti politici devono essere trasmessi al Congresso immediatamente dopo lo svolgimento di elezioni locali e/o regionali, insieme a tutte le informazioni necessarie per consentire di valutare il rispetto delle disposizioni dell'Articolo 2 della Carta del Congresso;

*e.* accetta che le delegazioni nazionali di certi paesi che non dispongono di regioni (ai sensi della Raccomandazione 56 (1999)) possano designare unicamente dei Supplenti alla Camera delle regioni;

*f.* deplora il fatto che, contrariamente allo spirito della Carta del Congresso, il termine massimo di sei mesi entro il quale un membro che abbia perso il proprio mandato di eletto locale o regionale può mantenere la qualità di membro all'interno della delegazione non sia applicato solo in via eccezionale, ma sia ormai utilizzato come norma, il che ostacola il rinnovo delle delegazioni e il coinvolgimento dei membri titolari di un mandato perfettamente in regola;

4. In considerazione delle osservazioni formulate qui sopra e fatte salve le richieste specifiche rivolte a certi Stati membri, il Congresso approva le nuove procedure di designazione e i poteri dei nuovi membri delle 47 delegazioni nazionali.